



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.n. 469/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Eugenio Musumeci

Giudice

Alessandra Molina

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n **74310** RG, relativo al conto giudiziale n. **24596** avente ad oggetto il conto reso dal prof. Riccardo Marselli quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, dei beni mobili inventariati del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenuta con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Serena Palomba, sono presenti il S.P.G. dott. Raffaele Cangiano e l'agente contabile Riccardo Marselli.

FATTO

1. Con la Relazione di irregolarità n. 180/2024, il magistrato relatore rappresentava la sussistenza di criticità che sarebbero emerse in esito all'istruttoria effettuata sul conto giudiziale n. 24596 reso dal prof. Riccardo Marselli quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, dei beni mobili inventariati del Dipartimento di Studi

	aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli	
	Parthenope.	
	In primo luogo, rappresentava l'insussistenza dell'obbligo di resa di	
	conto per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia, quali gli	
	impianti, macchinari e attrezzature, i mobili e arredi e il patrimonio	
	libraio, che il Prof. Marselli avrebbe inserito nel rendiconto contabile	
	presentato per i quali sarebbe da ritenere che siano già immessi in uso	
	presso gli uffici dell'Università. Ne deriverebbe l'improcedibilità del	
	conto oggetto di giudizio.	
	Rappresentava altresì l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per	
	la gestione di beni immobili ai fini inventariali. Precisava al riguardo	
	che i volumi e le riviste di cui il prof. Marselli aveva reso il conto della	
	gestione sarebbero da ritenersi ricompresi nel catalogo della biblioteca	
	del Dipartimento. Si tratterebbe, dunque, di beni per i quali	
	difetterebbe quella gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino"	
	e che, in base all'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello	
	Stato (R.D. n. 827 del 1924) sono considerati immobili, per i quali	
	pertanto non potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo del consegnatario	
	di presentare il conto giudiziale innanzi al giudice contabile.	
	Anche per tal motivo, dunque, il conto oggetto di giudizio si	
	manifesterebbe palesemente irregolare e improcedibile riguardando	
	una gestione meramente inventariale e beni per i quali non sussiste un	
	obbligo di custodia.	
	Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o	
	2	

	l'inammissibilità e, in subordine, l'irregolarità del conto in esame.	
	2. Con memoria conclusionale del 02.05.2024, la Procura aderendo alla	
	valutazione del magistrato relatore, riteneva doversi dichiarare	
	l'inammissibilità del conto giudiziale in esame.	
	3. Con memoria del 15.05.2024 si costituiva personalmente l'agente	
	contabile osservando come in presenza di una incertezza interpretativa	
	si era comunque ritenuto doveroso procedere al deposito del conto.	
	Riteneva non sussistente una gestione di magazzino essendo i beni	
	inventariati all'atto della acquisizione della fornitura e assegnati	
	all'ufficio/destinatario. Concordava sull'insussistenza dell'obbligo di	
	resa del conto alla Corte dei Conti nel caso di beni mobili oggetto del	
	solo obbligo di vigilanza come in effetti sarebbero quelli in argomento.	
	Con riferimento all'insussistenza dell'obbligo di resa del conto per la	
	gestione dei beni immobili ai fini inventariali, riteneva assorbenti le	
	predette considerazioni, non sussistendo una gestione di magazzino.	
	Concludeva chiedendo di dichiarare l'improcedibilità del conto	
	giudiziale in esame con ogni conseguenziale statuizione di legge anche	
	in relazione alle spese di giudizio.	
	4. All'udienza del 13 giugno 2024, udita la Relatrice, il PM e l'agente	
	contabile si riportavano a quanto dedotto con le memorie depositate	
	agli atti.	
	Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Nella fattispecie in esame, la Sezione è chiamata a decidere la	
	3	

	questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto	
	giudiziale da parte del prof. Riccardo Marselli quale consegnatario, nel	
	corso dell'esercizio finanziario 2021, di beni del Dipartimento di Studi	
	aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli	
	Parthenope, consistenti in beni inventariati e assegnati all'ufficio	
	destinatario, beni mobili consistenti in volumi e riviste, nonché beni	
	immobili a fini inventariali.	
	2. Si ricorda che l'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,	
	stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti	
	che a qualsiasi titolo abbiano "maneggio di denaro ovvero debito di	
	materia", intendendosi per "materia" i beni e i valori mobiliari inclusi	
	nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili,	
	partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli	
	considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione	
	giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).	
	Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono	
	denominati consegnatari e, in relazione alle modalità di gestione e di	
	rendicontazione e alle conseguenziali responsabilità, possono	
	assumere la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di	
	agenti contabili per debito di custodia, con la particolarità che i primi	
	sono esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale.	
	Sicché esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti	
	contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi	
	sono tenuti i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti	
	4	

	amministrativi).	
	Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di	
	materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino	
	(Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda	
	Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è	
	"l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della	
	"gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il	
	debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni	
	di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione	
	del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al	
	"discarico" o all'addebito" (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n.	
	62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni	
	o delle materie in "deposito".	
	Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la	
	funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli	
	utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di	
	beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo	
	caso, di "agente amministrativo" tenuto alla definizione del conto	
	amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del	
	25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022),	
	con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la	
	movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario,	
	giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di	
	carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale	
	5	

	Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del 5.1.2017).	
	In definitiva, sussiste l’obbligo di custodia quando “i beni di proprietà dell’ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell’amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un’attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all’espletamento delle funzioni istituzionali”; ricorre, invece, l’obbligo di vigilanza ogni qualvolta “i beni, previamente inventariati, siano “messi in uso”, mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell’attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall’ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici”.	
	Per quanto sopra rappresentato, non deve ritenersi sussistente l’obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all’ufficio destinatario degli stessi.	
	Quanto al soggetto che gestisce beni immobili, nemmeno nei suoi confronti si ravvisano i caratteri tipici dell’obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili	
	6	

	(Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014;	
	Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto	
	Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017); e pertanto, il conto relativo a	
	beni immobili eventualmente reso deve ritenersi di natura	
	amministrativa e non giudiziale.	
	Stesso discorso vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo	
	della biblioteca del Dipartimento; al riguardo, ai sensi dell'art. 7 del	
	regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924)	
	"sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli	
	inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori	
	ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si	
	contengono" e per i quali, pertanto, non può ritenersi sussistente	
	l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale (Corte	
	Conti Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 213 del 22.5.2019).	
	In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto n. 24596, il	
	convenuto è qualificabile come agente amministrativo e come tale non	
	è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente	
	inammissibilità del presente giudizio.	
	Data l'assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla	
	pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe,	
	relativo al conto giudiziale n. 24596 reso dal prof. Riccardo Marselli,	
	7	

[illegible]